

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, PAESISTICA E
AMBIENTALE

DIREZIONE GENERALE

Genova, 8 marzo 2005

Prot. n. 46904/242

Allegati: -


Oggetto: *Chiarimenti sul termine per il pagamento dei € 600,00 di cui all'art. 6, comma 4, della l.r. n. 5/2004 e s.m. per la definizione dei condoni pregressi*

Ai SINDACI dei
COMUNI della LIGURIA

Ai PRESIDENTI delle
PROVINCE di:

- GENOVA
- IMPERIA
- LA SPEZIA
- SAVONA

TR



E, p.c.:

Alle **COMUNITA'**
MONTANE
della LIGURIA

Agli ENTI PARCO
della LIGURIA

All'ORDINE degli

ARCHITETTI di:

- GENOVA
- IMPERIA
- LA SPEZIA
- SAVONA

All'ORDINE degli


INGENERI di:

- GENOVA
- IMPERIA
- LA SPEZIA
- SAVONA

Al COLLEGIO dei

GEOMETRI di:

- GENOVA
- IMPERIA



A

Condono

*esp. ing. Doublé
- Anonimo n. 10*

21/3

- LA SPEZIA
- SAVONA

All'ORDINE dei GEOLOGI
di:

- GENOVA - LA SPEZIA -
SAVONA - IMPERIA

All'ORDINE degli
AGRONOMI di:

- GENOVA e SAVONA
- LA SPEZIA
- IMPERIA

A fronte della questione posta da numerosi Comuni, inerente l'ammissibilità di versamenti tardivi, e cioè dopo il 31 dicembre 2004, della somma di € 600,00, prevista dall'art.6, comma 4, della l.r. n. 5/2004 come da ultimo modificato dall'art 1 della l.r. 33/2004, è emersa l'esigenza di fornire a livello generale indicazioni interpretative in merito.

Come noto con la sopracitata legge regionale n.33 è stato ulteriormente prorogato al 30.06.2005 il termine per la presentazione dell'attestazione da parte di un tecnico abilitato, introdotta dal ridetto art 6 per la definizione delle pratiche dei condoni edilizi ancora giacenti per problematiche di natura idraulica, idrogeologica e delle falde acquifere, ma, al contempo, è stato mantenuto l'obbligo degli interessati di versare, comunque, entro il 31 dicembre 2004 la somma pari a 600,00 € .

Considerato che la citata l.r. 33/2004 è entrata in vigore il 30 dicembre 2004 (in quanto dichiarata urgente e pubblicata sul BURL n.12 del 29/12/2004) e che, nonostante la diffusione della notizia della emanazione di tale legge , anche tramite il sito internet della Regione, numerosi cittadini hanno effettuato il suddetto versamento di 600,00 € oltre la scadenza del 31 dicembre 2004, è stato chiesto di chiarire se detti versamenti siano da considerarsi ammissibili e se gli stessi debbano essere maggiorati degli interessi legali.


In proposito si specifica che la data del 31 dicembre 2004 per il versamento dei 600,00 € prevista dall'art 1, comma 1 della l.r. 33/2004, non è quantificabile come termine perentorio, suscettibile di comportare la conseguente reiezione delle istanze di condono e l'irrogazione delle sanzioni di legge proprio in ragione del fatto che tale disposizione non stabilisce le conseguenze sanzionatorie in caso di suo mancato rispetto.

Al contrario di quanto si rinviene, invece, nel comma 6 dell'art 6 della l.r. 5/2004, ove sono sanciti specifici effetti in conseguenza dell'omessa presentazione della sopramenzionata attestazione entro il termine perentorio del 30 giugno 2005.

Sulla base di quanto in precedenza ricordato si ritengono ammissibili le fattispecie di pagamenti tardivi –vale a dire successivi al 31 dicembre 2004, ma comunque entro il termine del 30 giugno 2005- maggiorati degli interessi legali, calcolati al tasso legale di sconto¹.

Si invitano , pertanto, i Comuni, che abbiano ancora istanze di condoni pendenti, ricadenti nelle fattispecie sopraindicate, a rendere noto agli interessati quanto sopra in vista della proficua definizione del relativo iter.

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Franco LORENZANI)



¹ Il versamento a favore della Regione si può fare su conto corrente postale n. 526160 intestato alla Tesoreria Regione Liguria oppure conto corrente bancario n. 1988/90 Carige S.p.A. Ag. 41 - ABI 6175 - CAB 1472 Via D'Annunzio n. 39 - 16121 Genova